



FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Registro generale degli indirizzi elettronici – ReGIndE.

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 90

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 83 del 19 settembre 2014, si ritiene opportuno trasmettere la nota inviata al Ministero della Giustizia inerente alla fattispecie indicata in oggetto (All. n. 1).

La Federazione, considerato il mancato aggiornamento del ReGIndE da parte del Ministero della Giustizia, ha chiesto che le problematiche emerse vengano esaminate e risolte urgentemente, al fine di consentire il corretto assolvimento delle funzioni da parte dei consulenti tecnici d'ufficio compresi nell'area medico-chirurgica.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amadeo Bianco

All. n. 1



FNOMCeO

Al Presidente

E, p.c.

MARIO BARBUTO
CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL
PERSONALE E DEI SERVIZI
Fax. 06. 68897378
Email: ufficio1.capodipartimento.dog@giustizia.it

DOTT.SSA DANIELA INTRAVAIA
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI
INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Email prot.dgsia.dog@giustziacert.it
Fax 066876420

Oggetto: Registro generale degli indirizzi elettronici – ReGIIndE.

Illustre Consigliere,

questa Federazione, quale Ente pubblico esponenziale di tutta la categoria medica e odontoiatrica, in data 11 luglio 2014 (All. n. 1) e 16 settembre 2014 (All. n.2) ha posto in rilievo alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati i gravi elementi di criticità in ordine alla fattispecie indicata in oggetto.

Si ritiene opportuno che le problematiche emerse vengano esaminate e risolte urgentemente ai fini del corretto assolvimento delle funzioni da parte dei consulenti tecnici d'ufficio compresi nella area medico-chirurgica (ricezione delle comunicazioni e deposito di atti telematici).

La FNOMCeO, infatti, ha più volte evidenziato che dall'analisi della normativa si rileva che il ReGIIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia; **da tali registri - tra cui il registro delle imprese, l'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) - sono recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti (art. 7 provvedimento 18 luglio 2011 e art. 7 provvedimento 16 aprile 2014).**

L'impossibilità per i professionisti di poter provvedere direttamente alla modifica dei propri dati unitamente alla circostanza, già segnalata, del mancato aggiornamento da parte di codesto Ministero, attraverso l'accesso a banche dati disponibili, sta comportando delle ricadute insostenibili per i consulenti tecnici d'ufficio.

Considerata la rilevanza della materia e certo della sensibilità e attenzione della S.V, si resta in attesa di un cortese riscontro.

Distinti saluti

All. n 2

MF

Amedeo Bianco

4ll. n.1



FNOMCeO

Il Presidente

DOTT.SSA DANIELA INTRAVAIA
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI
INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Email prof.dgsia.dog@giustziacert.it
Fax 066876420

Oggetto: Registro generale degli indirizzi elettronici – ReGIndE.

In ordine alla nota del 24 gennaio 2014 di codesta Direzione recante "Posta Elettronica Certificata dei Professionisti ausiliari del Giudice – Notifiche e comunicazioni telematiche" si rileva quanto segue.

Nella suddetta nota, trasmessa alla Federazione e a tutti gli Ordini professionali nazionali, codesta Direzione ha chiesto di provvedere affinché gli Ordini provinciali richiedano ai propri iscritti gli indirizzi PEC in modo che possano poi procedere ad inviare alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati tutti gli indirizzi PEC dei propri iscritti per la iscrizione al ReGIndE.

Dall'analisi della normativa si rileva che il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia; **da tali registri - tra cui il registro delle imprese, l'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) - sono recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti (art. 7 provvedimento 18 luglio 2011 e art. 7 provvedimento 16 aprile 2014).**

Orbene si sottolinea che questa Federazione ha già pubblicato, su delega degli Ordini provinciali, sul proprio sito web l'elenco riservato di cui all'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 prevede infatti che gli Ordini e i Collegi pubblichino in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Si rileva inoltre che gli Ordini provinciali sono in possesso solamente degli indirizzi di posta elettronica certificata di quei professionisti che hanno ottemperato alla disposizione di cui all'art.16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.


Si sottolinea che i professionisti che svolgono funzioni di CTU possono comunque procedere autonomamente alla registrazione al ReGInde. Si rileva peraltro che gli Ordini provinciali non sono in possesso degli elenchi dei professionisti iscritti negli albi dei CTU.

Ciò detto, al fine di offrire un servizio ai professionisti (medici e odontoiatri) e a scopo di collaborazione con codesta Direzione, si inviano, su delega di 90 Ordini provinciali (All. n. 1), secondo le specifiche tecniche di cui al decreto 21 febbraio 2011 n. 44, gli indirizzi PEC dei professionisti in nostro possesso per alimentare il ReGIndE.

In conclusione in un'ottica di reciproca collaborazione si chiede a codesta Direzione di trasmettere a questa Federazione i nominativi dei medici e degli odontoiatri che svolgono funzione di CTU, al fine di potere aggiornare e alimentare correttamente l'albo unico nazionale di cui all'art. 3 del D.P.R. 137/12.

Distinti saluti

Amedeo Bianco




All. n. 1

MF/DG

Elenco Ordini (n.90) autorizzazioni REGINDE aggiornato 18/6/2014

AGRIGENTO	FIRENZE	PARMA	TRAPANI
ALESSANDRIA	FOGGIA	PAVIA	TRENTO
ANCONA	FORLI'	PESARO	TREVISO
AOSTA	FROSINONE	PESCARA	UDINE
AREZZO	GENOVA	PIACENZA	VARESE
ASCOLI PICENO	GORIZIA	PISA	VENEZIA
ASTI	GROSSETO	PISTOIA	VERBANO CUSIO OSSOLA
AVELLINO	IMPERIA	PORDENONE	VERCELLI
BELLUNO	ISERNIA	POTENZA	VERONA
BENEVENTO	L'AQUILA	PRATO	VIBO VALENTIA
BERGAMO	LA SPEZIA	RAGUSA	VICENZA
BIELLA	LECCE	RAVENNA	VITERBO
BOLOGNA	LECCO	REGGIO CALABRIA	
BOLZANO	LIVORNO	REGGIO EMILIA	
BRESCIA	LODI	RIETI	
CAGLIARI	LUCCA	RIMINI	
CALTANISSETTA	MANTOVA	ROMA	
CAMPOBASSO	MATERA	ROVIGO	
CASERTA	MILANO	SALERNO	
CATANZARO	MODENA	SASSARI	
CHIETI	MONZA E BRIANZA	SIENA	
COMO	NAPOLI	SIRACUSA	
CREMONA	NOVARA	SONDRIO	
CROTONE	NUORO	TARANTO	
CUNEO	ORISTANO	TERNI	
ENNA	PADOVA		
FERRARA			

All. n. 2



FNOMCeO

Il Segretario

GENT. DOTT.SSA DANIELA INTRAVALIA
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI
INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Email prot.dgsia.dog@giustziacert.it
Fax 066876420

Oggetto: Registro generale degli indirizzi elettronici – ReGIndE.

Nelle scorse settimane sono pervenute numerose richieste di modifica dei contenuti del ReGIndE (ed in particolare degli indirizzi PEC) presentate da medici, a cui codesto Ministero ha fornito indicazioni differenti. In un primo momento, infatti, si invitavano i professionisti a rivolgersi al proprio Ordine di appartenenza; successivamente, invece, si affermava espressamente di essere in attesa dell'Albo aggiornato da parte della scrivente Federazione.

Pare quindi opportuno esporre alcune considerazioni, in parte già oggetto di precedenti comunicazioni, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti.

Con nota del 24 gennaio 2014 prot. 0001631 di codesta Direzione - recante "*Posta Elettronica Certificata dei Professionisti ausiliari del Giudice – Notifiche e comunicazioni telematiche*" - trasmessa anche alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nell'ambito della consueta collaborazione tra Istituzioni, è stato chiesto un supporto affinché gli iscritti fossero sollecitati a comunicare gli indirizzi PEC ai rispettivi Ordini provinciali, i quali, a loro volta, avrebbero avuto successivamente cura di inviarli a codesta Direzione Generale.

Come già rilevato in altre comunicazioni, dall'analisi della normativa si evince che il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica; da tali registri - tra cui quello delle imprese: l'Indice Nazionale delle Imprese e dei Professionisti (INI-PEC) - sono recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti (art. 7, provvedimento 18 luglio 2011 e art. 7, provvedimento 16 aprile 2014).

La scrivente Federazione, nonostante su delega degli Ordini provinciali abbia già pubblicato sul proprio sito web l'elenco riservato di cui all'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, nell'ambito della citata collaborazione tra Istituzioni e anche al fine di offrire un servizio ai professionisti (medici e odontoiatri), con nota del 18 giugno 2014, prot. 6273 ha provveduto a censirsi quale soggetto autorizzato ad alimentare il ReGIndE e successivamente ha inviato, su delega di 91 Ordini provinciali, gli indirizzi PEC dei professionisti in suo possesso, secondo le specifiche tecniche di cui al decreto 21 febbraio 2011, n. 44.

Con l'occasione ha inoltre chiesto a codesta Direzione di trasmetterle i nominativi dei medici e degli odontoiatri che svolgono funzione di CTU, dal momento che i relativi elenchi non sono in possesso né della Federazione né degli Ordini provinciali. A tutt'oggi la richiesta non ha ricevuto alcun riscontro, nonostante l'auspicato rapporto di collaborazione tra Istituzioni.


La sopravvenuta necessità di alcuni professionisti di modificare e inserire le PEC già trasmesse al ReGIndE ha posto alcune questioni che è necessario chiarire.

Come detto, la Federazione, la cui natura di Pubblica Amministrazione non può essere messa in discussione, con decisione autonoma del proprio Comitato Centrale, ha voluto farsi carico di un adempimento (l'alimentazione una tantum del ReGIndE) altrimenti posto a carico di codesto Ministero.

Considerato il gravoso impegno necessario a trasmettere le modifiche richieste dai singoli professionisti, ai quali - secondo quanto previsto dall'art 9 del Provvedimento del Ministero di Giustizia 16 aprile 2014 - è inibita la possibilità di apportare variazioni ai dati trasmessi dall'Ordine (o dalla Federazione) in quanto questi ultimi prevalgono su quelli inviati dal singolo professionista, la FNOMCeO ritiene di potersi fare carico solo di aggiornare in modo sistematico l'elenco riservato di cui all'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, da cui pertanto codesto Ministero per le proprie esigenze istituzionali potrebbe attingere, così come dall'INI-PEC.

Distinti saluti



Luigi Conte


MF/DG